

Allegato "A"

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Regione Abruzzo

**Avviso pubblico
per l'attuazione della Misura 5-A
Tirocini extracurricolari in ambito regionale**

NUOVA GARANZIA GIOVANI

Giugno 2019

Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	5
Art. 2 I destinatari del presente Avviso	5
Art. 3 Tipologia di intervento.....	6
Art. 4 Risorse disponibili	7
Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio	7
Art. 6 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi dei Soggetti Attuatori.....	9
Art. 7 Modalità di richiesta da parte del giovane della quota di indennità mensile a valere sul programma	12
Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore	13
Art. 9 Monitoraggio e controllo.....	14
Art. 10 Protezione dei dati personali.....	14
Art. 11 Informazione e pubblicità.....	14
Art. 12 Informazioni generali.....	15
Art. 13 Foro competente	15

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 89;

- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell'amministrazione digitale” e smi;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;
- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell'accREDITamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 recante recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari ed approvazione “Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, L. 28 giugno 2012, n. 92”;
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3927 del 29 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l'importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l'importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;
- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo trasmesso con nota prot. RA/0321076/DPG008 del 19 novembre 2018.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato a favorire esperienze di formazione on the job attraverso l'attuazione della Misura 5-A del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani avente ad oggetto la realizzazione di tirocini extracurricolari in ambito regionale. Con tale intervento la Regione Abruzzo intende mettere in campo uno strumento a sostegno dell'inserimento al lavoro che consenta un contatto diretto tra il giovane e il mondo del lavoro, l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attua la Misura 5-A "Tirocini extracurricolari in ambito regionale" del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, come approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018, rimodulato con DD n.3/DPG del 4 febbraio 2019, e dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019.

Art. 2 I destinatari del presente Avviso

1. Sono destinatari del presente Avviso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione dei tirocini extracurricolari in ambito regionale a valere sul PAR Nuova Garanzia Giovani, Misura 5-A, e precisamente:

a) i giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani che abbiano compiuto 18 anni

Ai fini dell'accesso alla Misura, i giovani neet, dopo essersi registrati al Programma, devono aver sottoscritto il Patto di Attivazione presso un CPI e aver opzionato la Misura 5-A "Tirocinio extracurricolare in ambito regionale". La scelta della Misura può essere effettuata anche successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, attraverso la sottoscrizione di un Addendum.

I giovani neet che intendono avviare un tirocinio nell'ambito della Nuova Garanzia Giovani devono aver compiuto il 18esimo anno di età.

Possono accedere alla Misura 5 A anche i giovani neet che fruiscono di forme di sostegno al reddito. In tal caso, l'INPS provvede al pagamento della sola quota eccedente l'importo del sostegno, a concorrenza dell'importo della quota mensile di indennità a carico del programma.

Non possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i giovani che abbiano già fruito di un tirocinio extracurricolare in ambito regionale a valere su Garanzia Giovani anche laddove abbiano concluso la loro esperienza dentro il programma, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione. Tale divieto resta valido anche qualora il giovane, procedendo a nuova iscrizione, opzioni sul Patto di Attivazione la Misura 5-A. La Regione Abruzzo, infatti, prima di autorizzare il tirocinio, verifica che il giovane non sia già stato destinatario di altro tirocinio extracurricolare in ambito regionale a valere sul Programma. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di modificare tale disposizione in considerazione degli esiti derivanti dal monitoraggio delle attività nonché da diverse determinazioni dell'AdG.

I giovani che abbiano fruito di Misure diverse dalla Misura 5-A e concluso la loro esperienza in Garanzia Giovani possono, avendone ancora i requisiti, procedere a nuova iscrizione per accedere ai benefici previsti a valere sul presente Avviso.

I destinatari non possono essere avviati a tirocinio presso un Soggetto Ospitante con il quale abbiano avuto rapporti di lavoro, conclusi entro i 2 anni precedenti la richiesta di autorizzazione, per i quali risulti una COB o con il quale abbiano già svolto altro tirocinio.

b) i Soggetti Attuatori autorizzati all'erogazione della Misura 5-A

Sono destinatari del presente Avviso tutti i CPI della regione Abruzzo nonché gli OdF e le APL autorizzati alla erogazione della Misura 5-A inseriti nel Catalogo degli Operatori della Nuova Garanzia Giovani per la regione Abruzzo.

I Soggetti Attuatori agiscono in qualità di Soggetti Promotori dei tirocini.

c) i Soggetti Ospitanti

Possono ospitare i tirocinanti di Garanzia Giovani i datori di lavoro privati che agiscono in qualità di Soggetti Ospitanti. I datori di lavoro devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida regionali per l'attuazione di tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, approvate con DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni. La sede presso la quale si svolge il tirocinio deve essere localizzata nella regione Abruzzo con le eccezioni previste dalla normativa regionale.

Non possono essere soggetti ospitanti datori di lavoro pubblici o a partecipazione pubblica.

Non sono ammissibili i datori di lavoro per i quali, nel corso di attuazione dei tirocini finanziati a valere su Garanzia Giovani, la Regione Abruzzo abbia riscontrato delle irregolarità con rilevanza penale.

I datori di lavoro che nell'ambito della precedente programmazione di Garanzia Giovani abbiano avviato un numero di tirocinanti superiore a 3 e non ne abbiano assunto nessuno (con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o con contratto a tempo indeterminato) entro 120 giorni dal termine del tirocinio, non possono attivare più di 2 tirocini a valere sul programma, compatibilmente con i limiti numerici previsti.

Art. 3 Tipologia di intervento

- 1.** L'Avviso finanzia tirocini extracurricolari in ambito regionale della durata di 6 mesi a favore di giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani. Nel caso di destinatari neet rientranti nelle categorie di cui alla L. 381/1991, art. 4, co. 1, e alla L. 68/99, art. 1, co. 1, il tirocinio può avere una durata di 12 mesi.
- 2.** Non è possibile procedere a rinnovo né a proroga all'interno del Programma. Il tirocinio si svolge con la tempistica indicata in sede di sottoscrizione del Progetto Formativo.
- 3.** Il tirocinio deve essere attivato presso la sede di un datore di lavoro privato localizzata nella regione Abruzzo.
- 4.** I progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino a un massimo a 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza deve essere dettata dal livello di complessità delle competenze da costruire.
- 5.** Non sono attivabili tirocini in favore di giovani in possesso di qualifica o abilitati all'esercizio di professioni regolamentate (incluso le professioni per le quali il possesso del titolo di studio costituisca titolo abilitante al relativo esercizio) per le attività tipiche o riservate alla professione. I Soggetti Attuatori sono tenuti ad accertare con il destinatario il possesso di eventuali qualifiche o abilitazioni.
- 6.** Non è possibile effettuare, nel corso dello svolgimento del tirocinio a valere sulla Misura 5-A, altri tirocini, anche esterni al programma.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni in materia dettate dalle Linee Guida per l'attuazione di Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo approvate con DGR 112 del 22 febbraio 2018 e dalle eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere introdotte. Si applicano inoltre le disposizioni specifiche stabilite con gli Indirizzi Operativi per l'attuazione del PAR Garanzia Giovani Abruzzo e con le procedure del Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 4 Risorse disponibili

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a 13.106.515,00 EUR (tredicimilionicentoseimilacinquecentoquindici/00) a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani Fase II.

2. Le risorse disponibili sono destinate a finanziare circa 6.200 tirocini e, in particolare, coprono i costi relativi:

- al pagamento dell'indennità mensile ai tirocinanti il cui importo, nel rispetto della normativa regionale, è fissato in 600,00 EUR mensili per un massimo di 6 mensilità. Tale indennità è per il 50% a carico del programma Garanzia Giovani e per il 50% a carico del Soggetto Ospitante. Esclusivamente per i destinatari rientranti nelle categorie di cui alla L. 381/1991, art. 4, co. 1, e alla L. 68/99, art. 1, co. 1, l'importo a carico del programma è pari a 500,00 EUR per ciascuna mensilità, fino ad un massimo di 12 mensilità, mentre l'importo a carico del Soggetto Ospitante è pari a 100,00 EUR mensili;
- al pagamento della quota di remunerazione ai Soggetti Attuatori in qualità di Soggetti Promotori, secondo le previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90. La remunerazione prevista è basata su tabelle unitarie di costi standard e parametrata in ragione dell'indice di profiling del giovane, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti, come da tabella seguente:

PROFILING ¹	BASSO (1)	MEDIO-BASSO (2) ^a	MEDIO-ALTO (3) ^b	ALTO (4) ^c
Attività				
Promozione				
Tirocinio	200,00 EUR	300,00 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR

3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili, previa autorizzazione da parte dell'ANPAL.

Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio

5.1 Cosa deve fare il giovane neet

1. Ai fini dell'attivazione di un tirocinio, il giovane neet in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, lett. a, può rivolgersi ad uno o più Soggetti Attuatori, incluso i CPI, inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori e autorizzati ad erogare la Misura 5-A del programma Nuova Garanzia Giovani. I Soggetti Attuatori sono tenuti a verificare tra le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane ovvero a verificare la possibilità di individuarne una adeguata sul mercato, qualora il giovane neet non abbia già individuato autonomamente il Soggetto Ospitante. Il destinatario è tenuto a consegnare al Soggetto

¹ a: corrispondente alla fascia MEDIA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90

b: corrispondente alla fascia ALTA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90

c: corrispondente alla MOLTO ALTA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90

Attuatore copia del Patto di Attivazione e di eventuale Addendum, nonché copia della dichiarazione relativa al calcolo dell'indice di profiling.

2. Nel momento in cui la procedura di incrocio si perfeziona, il giovane sceglie sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore che lo ha accompagnato nell'incrocio e che lo accompagnerà durante tutto il percorso. Effettuata la scelta, è il Soggetto Attuatore individuato dal giovane ad inoltrare la richiesta di autorizzazione per l'attivazione del tirocinio alla Regione Abruzzo, seguendo la procedura indicata negli Indirizzi Operativi.

3. Una volta effettuata, la scelta del Soggetto Attuatore è, in via generale, definitiva e il giovane è, quindi, invitato a farla solo nel momento in cui si concretizza l'opportunità del tirocinio. Tuttavia, nel caso in cui, per motivate ragioni, non sia stato possibile formalizzare l'incrocio e procedere alla richiesta di autorizzazione, e in assenza di altre proposte, il giovane può richiedere alla Regione Abruzzo di modificare il Soggetto Attuatore precedentemente scelto.

5.2 Cosa deve fare il Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore, una volta scelto dal neet, al fine di attivare il tirocinio è tenuto a convocare il giovane per un colloquio conoscitivo per verificare la possibilità di effettuare un matching tra le sue caratteristiche e aspirazioni e le opportunità di tirocinio disponibili. E' tenuto, inoltre, a verificare, sul sistema Borsa Lavoro, la corretta scelta del Soggetto Attuatore da parte del neet.

2. Nel caso in cui non abbia disponibilità di posizioni adeguate, e il giovane non abbia individuato autonomamente un Soggetto Ospitante, il Soggetto Attuatore è tenuto ad attivare i propri canali al fine di consentire al destinatario di avviare la propria formazione on the job.

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a contattare il potenziale Soggetto Ospitante e verificare la possibilità di chiudere l'incrocio. Il Soggetto Attuatore, nel momento in cui individua il Soggetto Ospitante, è tenuto a verificare che risponda ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.

4. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire, dal candidato tirocinante, copia del Patto di Attivazione vigente, e dell'eventuale Addendum, per verificare l'effettiva scelta della Misura, da conservare agli atti nel fascicolo del destinatario, nonché copia della dichiarazione rilasciata ai fini del calcolo dell'indice di profiling.

5. E' tenuto, inoltre, ad assolvere le prescrizioni relative alla procedura per la verifica sullo stato di neet secondo le modalità indicate negli indirizzi operativi.

5.3 Cosa deve fare il soggetto ospitante

1. Ai fini dell'attivazione di un tirocinio, il datore di lavoro privato in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida regionali per l'attuazione di tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, approvate con DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, deve rivolgersi ad uno dei Soggetti Attuatori (CPI o APL/ OdF iscritti al Catalogo degli operatori della Nuova Garanzia Giovani ed autorizzati per l'erogazione della Misura 5-A), che operano in qualità di soggetti promotori del tirocinio. A questi, il datore di lavoro privato, presenta la propria offerta di posizioni di tirocinio e può chiedere la selezione di uno o più giovani con le caratteristiche richieste qualora non abbia già provveduto autonomamente.

2. Il datore di lavoro privato deve, in ogni caso, essere in regola con i parametri, le prescrizioni e i limiti numerici previsti dalla vigente normativa.

3. I limiti numerici non si applicano per tirocini a favore di soggetti svantaggiati.

Art. 6 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi dei Soggetti Attuatori

1. La richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo deve essere trasmessa dai Soggetti Attuatori, secondo le modalità indicate dagli indirizzi operativi, tenuto conto della seguente tempistica :

Data di avvio dei tirocini	Termine per la richiesta di autorizzazione	N. tirocini attivabili nel periodo
1 settembre 2019	Dal 1 al 20 luglio 2019	3.000 tirocini
1 ottobre 2019	Dal 1 al 10 settembre 2019	
1 novembre 2019	Dal 1 al 10 ottobre 2019	
1 marzo 2020	Dal 1 al 10 febbraio 2020	2.500 tirocini
1 aprile 2020	Dal 1 al 10 marzo 2020	
1 maggio 2020	Dal 1 al 10 aprile 2020	
1 ottobre 2020	Dal 1 al 10 settembre 2020	1.500 tirocini (solo di durata pari a 6 mesi)
1 novembre 2020	Dal 1 al 10 ottobre 2020	

2. Qualora le richieste di autorizzazione nel periodo dovessero risultare superiori alle previsioni di cui al co. 1, la Regione Abruzzo si riserva di valutare l'incremento del numero di tirocini attivabili nel periodo.

3. Tutte le richieste di autorizzazione presentate al di fuori dei suddetti termini **non** saranno oggetto di valutazione e dovranno, pertanto, essere ripresentate.

4. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il tirocinio può essere avviato solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione. Nel caso in cui il tirocinio, dopo essere stato autorizzato, non venga avviato, il Soggetto Attuatore deve darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità indicate negli Indirizzi Operativi, precisandone le motivazioni. In via ordinaria, in caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, che provvede alla modifica dello stato sul sistema; in caso di rinuncia da parte del soggetto ospitante, il giovane non viene posto in stato R e può procedere a verificare altre opportunità. Il medesimo datore di lavoro non può chiedere l'attivazione di altri tirocini a valere sul presente Avviso. In entrambi i casi, eventuali particolari e gravi motivazioni che potrebbero consentire di derogare a tali disposizioni devono essere sottoposte al vaglio della Regione Abruzzo.

5. Al fine di evitare meccanismi di prenotazione delle risorse, nel caso in cui il tirocinio non possa essere avviato alla data prevista nella tabella soprariportata, il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare nuova richiesta.

6. I tirocini sono avviati esclusivamente il 1 del mese, secondo la tempistica di cui al co. 1 del presente articolo, ed hanno una durata di 6 o 12 mesi, sulla base di quanto disciplinato all'art. 3, co 1. Essi sono caratterizzati come tirocini in ambito regionale e la sede di svolgimento deve essere localizzata nella regione Abruzzo. Sono ammissibili progetti formativi per i quali si prevedano temporanei spostamenti presso altre sedi dello stesso Soggetto Ospitante, anche in regioni diverse. Per questi casi specifici valgono le disposizioni e i limiti di cui all'art. 6, co. 6 delle Linee Guida approvate con DGR n. 112 del 22 febbraio 2018,. Le sedi diverse da quella abituale ed i periodi di tirocinio presso le stesse devono essere indicati sul calendario. Nel caso in cui non fosse stata inizialmente prevista una diversa sede, è responsabilità del Soggetto Attuatore farne tempestiva e preventiva comunicazione alla Regione Abruzzo, al fine di agevolare l'organizzazione dei controlli in loco senza preavviso nel corso dell'esperienza di tirocinio.

7. I tirocini con durata prevista di 12 mesi possono essere avviati, al più tardi, entro il 1 maggio 2020. I tirocini con durata prevista di 6 mesi possono essere avviati, al più tardi, entro il 1 novembre 2020.

8. I progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino ad un massimo di 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza è dettata esclusivamente dal livello di complessità delle competenze da costruire. E' responsabilità del Soggetto Attuatore accertarsi della congruità tra le competenze da costruire e le ore assegnate da progetto formativo e assicurare che non siano previste mensilmente da calendario un numero di ore inferiore al minimo o superiore al massimo. Il Soggetto Attuatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento del tirocinio e sulla corrispondenza delle attività e delle ore svolte dal tirocinante con quanto previsto nel progetto formativo. Il soggetto Attuatore è tenuto a vigilare sulle ore effettivamente svolte dal tirocinante e ad accertarsi che non siano eccedenti rispetto a quanto previsto dal progetto formativo e dal calendario. Nel caso siano rilevate eccedenze rispetto alle ore previste la Regione Abruzzo provvederà ad effettuare opportuna segnalazione alle Autorità competenti. Di norma il tirocinio deve essere svolto nelle ore antimeridiane o pomeridiane. Diversamente l'azienda dovrà fornire adeguata motivazione al Soggetto Attuatore.

9. I Soggetti Attuatori, prima dell'avvio, sono tenuti a caricare sulla piattaforma regionale Garanzia Giovani tutta la documentazione relativa alla gestione del tirocinio, secondo le indicazioni contenute negli Indirizzi Operativi e sono tenuti a registrare la politica sulla SAP del giovane sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo al momento dell'avvio del tirocinio.

10. I Soggetti Attuatori sono, inoltre, tenuti a accertarsi che il Soggetto Ospitante abbia provveduto alla sollecita trasmissione della COB. E' la data della COB che individua la data di avvio del tirocinio. Pertanto ci deve essere corrispondenza tra la data di avvio indicata nella richiesta di autorizzazione e quella indicata nella COB.

11. L'indennità al destinatario viene erogata con le seguenti modalità:

- la quota a carico del Soggetto Ospitante viene erogata mensilmente da parte del datore di lavoro, alla conclusione del mese di riferimento;
- il pagamento della quota a carico del Programma viene autorizzato dalla Regione Abruzzo una volta pervenuta la necessaria documentazione mensile e ad esito positivo del controllo di I livello. Le quote di indennità a valere sul Programma sono erogate dalla Regione Abruzzo attraverso il circuito INPS.

12. La quota mensile a carico del datore di lavoro deve essere erogata con modalità che consentano la tracciabilità del pagamento: **bonifico bancario o postale, bonifico domiciliato, vaglia postale o assegno circolare**. Tali modalità di pagamento tengono conto del fatto che i giovani potrebbero non essere intestatari di conto corrente bancario o postale. **Non sono ammesse altre forme di pagamento** da parte del Soggetto Ospitante, quali, ad esempio, pagamento in contanti, pagamenti con assegno bancario, ricariche su carte.

13. Il Soggetto Ospitante deve produrre mensilmente copia del titolo di pagamento relativo alla quota di indennità che lo stesso è tenuto a versare al giovane. In particolare, per i bonifici deve produrre copia della ricevuta con esito positivo dell'avvenuta esecuzione, per il vaglia postale copia del titolo e per l'assegno circolare la copia dell'assegno e della matrice sottoscritta per ricevuta dal tirocinante. Tale documentazione deve essere mensilmente consegnata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Attuatore che provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma Garanzia Giovani, congiuntamente alla documentazione relativa al tirocinante ai fini dell'avvio della procedura di controllo e pagamento della quota di indennità da parte della Regione Abruzzo.

14. E' responsabilità del Soggetto Attuatore accertarsi che il Soggetto Ospitante abbia provveduto al pagamento e che vi abbia provveduto secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti nonché acquisire copia della documentazione con le modalità prescritte dal co 13. Eventuali irregolarità in tal senso non

influiscono sul pagamento al tirocinante della quota a carico del programma ma costituiscono condizioni per l'immediata interruzione del tirocinio e non consentono al Soggetto Ospitante l'attivazione di altri tirocini a valere sul programma. Laddove il Soggetto Ospitante non ottemperi il pagamento mensile della quota di indennità al tirocinante se dovuta, l'immediata interruzione del tirocinio da parte del Soggetto Attuatore e la contestuale comunicazione alla Regione Abruzzo, è condizione di ammissibilità della spesa. In caso di interruzione per mancato pagamento da parte del Soggetto Ospitante, il giovane, qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso un altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale.

In particolare, il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire dal Soggetto Ospitante il giustificativo di pagamento, a verificarne l'ammissibilità e trasmetterlo alla Regione Abruzzo congiuntamente alla documentazione valida ai fini del pagamento dell'indennità mensile.

15. Laddove il Soggetto Ospitante non dovesse ottemperare al pagamento, si prefigura un illecito amministrativo. Il giovane, qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso un altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale, mentre il Soggetto Ospitante non può più attivare tirocini a valere sul programma.

16. La mancata corresponsione dell'indennità da parte del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 1, co. 35, della legge 92/2012, è soggetta ad una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. La quota di indennità non è erogata dal datore di lavoro **esclusivamente** qualora il tirocinante non abbia effettuato almeno il 70% delle ore di tirocinio previste per il mese dal calendario allegato al progetto formativo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore una dichiarazione di mancato pagamento, indicante le ore previste nel mese di riferimento e le ore effettive di frequenza. **Al di fuori di tale ipotesi, il Soggetto Ospitante è sempre tenuto al pagamento della quota spettante.**

18. L'indennità mensile è riconosciuta al tirocinante solo al raggiungimento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel calendario allegato al progetto formativo. L'effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze predisposto dal Soggetto Attuatore, sulla base del format allegato agli Indirizzi Operativi, e debitamente vidimato. **Non può essere rilasciata vidimazione in presenza di registri non conformi, in assenza di loghi o in presenza di difformità di altro tipo.** Il registro, composto da tanti fogli quanti i mesi di durata previsti (6 o 12), è affidato dal Soggetto Attuatore al Soggetto Ospitante che ne ha la responsabilità e ne cura la conservazione nel corso del periodo di tirocinio. E' in capo al Soggetto Ospitante l'obbligo di tenere il registro presso la sede del tirocinio e garantire che lo stesso sia firmato quotidianamente dal tutor e dal tirocinante, quest'ultimo in entrata e in uscita, con firma leggibile e per esteso, in base all'effettiva frequenza.

19. Al termine di ciascuna mensilità, il Soggetto Ospitante è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore copia del foglio mensile del registro e del titolo di pagamento ovvero la nota di mancato pagamento.

20. Al termine di ciascun mese il Soggetto Attuatore:

- acquisisce dal tirocinante la richiesta di pagamento dell'indennità firmata in originale e dal Soggetto Ospitante la documentazione prevista (copia del foglio mensile del Registro e documento attestante l'avvenuto pagamento ovvero nota di mancato pagamento) e ne controlla la correttezza formale;
- ad esito positivo della suddetta verifica carica tempestivamente la documentazione sulla piattaforma Garanzia Giovani.

21. A conclusione del tirocinio il Soggetto Attuatore registra sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo la conclusione della politica.

22. Ove il tirocinio si concluda anticipatamente il Soggetto Attuatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Abruzzo indicandone le motivazioni. Laddove il tirocinio sia interrotto anticipatamente:

- in caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, che provvede alla modifica dello stato sul sistema;
- in caso di rinuncia da parte del soggetto ospitante, il giovane non viene posto in stato R e qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale, mentre il Soggetto Ospitante non può più attivare tirocini a valere sul programma Garanzia Giovani.

23. Tutta la documentazione relativa al tirocinio, incluso gli originali, sono conservati a cura del Soggetto Attuatore nel fascicolo del neet secondo le indicazioni fornite dagli Indirizzi Operativi. I documenti devono essere esibiti, in qualunque momento, su richiesta della Regione Abruzzo o di altro soggetto deputato al controllo.

24. Al termine del tirocinio il Soggetto Attuatore rilascia al tirocinante una attestazione relativa alla esperienza svolta e alle competenze acquisite sulla base delle disposizioni di cui agli Indirizzi Operativi e del format ivi allegato.

25. La remunerazione del Soggetto Attuatore può essere richiesta decorsi 30 giorni dalla conclusione del tirocinio al fine di consentire alla Regione Abruzzo nel corso dei controlli desk di verificare il rispetto delle disposizioni relative all'ammissibilità della spesa, anche alla luce del rispetto degli obblighi previsti a carico dei Soggetti Attuatori.

26. I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto delle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, nonché al rispetto di tutte le condizioni specifiche dettate dal presente Avviso, dal SiGeCo e dagli Indirizzi operativi ai fini dell'accesso al sostegno.

27. Con riferimento ai dati personali che saranno conferiti dai destinatari ai Soggetti Attuatori, valgono le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento.

28. Tutta la modulistica necessaria per l'attuazione della Misura è allegata agli Indirizzi Operativi.

29. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rimanda alle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, al PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, al SiGeCo e agli Indirizzi Operativi, nonché alle Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo approvate con DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 Modalità di richiesta da parte del giovane della quota di indennità mensile a valere sul programma

1. All'avvio del tirocinio il Soggetto Attuatore consegna al tirocinante la modulistica da compilare per la corretta richiesta di pagamento dell'indennità.

2. Al termine di ciascun mese di tirocinio il giovane consegna al Soggetto Attuatore la richiesta di indennità mensile sottoscritta in originale relativa al mese di tirocinio già svolto, per il pagamento della quota di indennità spettante a carico del programma. L'indennità non è dovuta per i mesi per i quali la frequenza

risultati, da registro, inferiore al 70% delle ore previste dal calendario per lo stesso mese. La modulistica per la richiesta è allegata agli indirizzi Operativi.

- 3.** La richiesta di indennità e la documentazione relativa deve essere inoltrata in ogni caso, anche laddove sia evidente che non sia stato raggiunto il 70% della frequenza.
- 4.** Il pagamento della quota di indennità a carico del PAR Garanzia Giovani è effettuato esclusivamente attraverso il circuito INPS mediante bonifico su conto corrente o bonifico domiciliato, a seconda della scelta del neet. Non sono previste altre forme di pagamento.
- 5.** Il Soggetto Attuatore, al termine di ciascun mese di tirocinio, acquisita la documentazione dal giovane e dal Soggetto Ospitante, ne controlla la correttezza e la inserisce sulla piattaforma regionale Garanzia Giovani.
- 6.** La documentazione viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrativo-contabili.
- 7.** Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.
- 8.** Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede all'inserimento dei dati di pagamento sui flussi INPS.
- 9.** Eventuali ritardi nella consegna della documentazione o nella eventuale trasmissione di documenti ad integrazione, determinano conseguenti ritardi nelle procedure di controllo e nell'invio delle richieste di pagamento all'INPS.
- 10.** Nel caso in cui il giovane, da accertamenti successivi all'autorizzazione, risulti aver già fruito della medesima politica a valere su Garanzia Giovani, il tirocinio viene immediatamente interrotto e l'indennità non viene erogata.

Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore

- 1.** Il pagamento della remunerazione al Soggetto Attuatore avviene al termine del tirocinio, sulla base della verifica delle seguenti condizioni:
 - a. con riferimento alla durata effettiva del tirocinio in rapporto alla durata prevista: (i) non è corrisposto alcun rimborso qualora il tirocinio non sia stato effettivamente svolto per almeno il 50% della durata prevista; (ii) viene riconosciuto un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista per il profilo qualora il tirocinio abbia avuto una durata effettiva pari o superiore al 50% ma comunque inferiore al 100% della durata prevista; (iii) viene riconosciuto l'intero importo laddove la durata effettiva corrisponda alla durata prevista;
 - b. considerando la tipologia di destinatari, la condizione di cui al punto precedente non si applica ai tirocini che prevedono una durata pari a 12 mesi per i quali: (i) viene riconosciuto il 50% dell'importo qualora il tirocinio abbia una durata effettiva da 1 a 6 mesi; (ii) viene riconosciuto il 100% dell'importo qualora il tirocinio abbia una durata superiore a 6 mesi;
 - c. il tirocinio deve essere effettivamente concluso da almeno 30 giorni;
 - d. deve essere stata correttamente registrata la politica sulla SAP da parte del Soggetto Attuatore sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo;
 - e. la data di avvio della politica inserita su Borsa Lavoro Abruzzo deve essere la medesima data di avvio per la quale sia stata chiesta l'autorizzazione e la medesima di quella indicata nella COB. La stessa deve, inoltre, coincidere con una delle date di cui al co. 1 dell'art. 6;

- f. la gestione del tirocinio, le comunicazioni e la trasmissione dei documenti, anche riguardanti il destinatario, deve aver rispettato le prescrizioni e la tempistica dell'Avviso e degli Indirizzi Operativi;
- g. l'erogazione della Misura al destinatario deve essere stata preventivamente autorizzata;
- h. la domanda di rimborso deve essere completa e corretta e tutti i documenti richiesti sono allegati e, se del caso, sottoscritti.

3. Acquisita la documentazione, l'ufficio incaricato della gestione effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, la trasmette al servizio Vigilanza e Controllo per le verifiche amministrative di competenza. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede all'invio dell'ordine di pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

Art. 9 Monitoraggio e controllo

- 1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
- 2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche ispettive in loco, in itinere ed ex post, poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.
- 3. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità, anche relative al rispetto delle Linee Guida per l'attuazione di Tirocini extracurricolari di cui alla DGR n. 112 del 22 febbraio 2018, la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.
- 4. La Regione Abruzzo si riserva, sulla base dell'andamento della misura, e/o di nuove determinazioni dell'AdG di apportare modifiche al presente Avviso.

Art. 10 Protezione dei dati personali

- 1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
- 2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.

Art. 11 Informazione e pubblicità

- 1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
- 2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo

cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.

3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 12 Informazioni generali

- 1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.
- 2.** Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la sottoscrizione, in sede di candidatura, dell'Atto di Impegno.
- 3.** Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008.
- 4.** Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.
- 5.** Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it indicando in oggetto "FAQ 5-A".

Art. 13 Foro competente

- 1.** Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello dell'Aquila.